Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 718.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Reggenza 7 Comuni » di Asiago (Vicenza).

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Reggenza 7 Comuni » di Asiago (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 719.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bovino (Foggia).

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bovino (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 720.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Olbia (Sassari).

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Olbia (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 721.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Baveno.

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Baveno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private;

Considerato che a norma dello stesso art. 26 le retribuzioni ivi previste relative al mese di agosto 1958 hanno subito nel complesso una variazione in aumento del 16,1 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1956, n. 293;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un corrispondente aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private regolato dalla citata legge, in corso alla data del 1° gennaio 1959, da applicarsi sull'85 per cento dell'importo delle pensioni stesse;

Ritenuta la necessità di procedere ad una graduazione di detto aumento a seconda delle diverse date di decorrenza delle pensioni;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del Fondo consente di procedere al predetto aumento;

Visto il parere espresso al riguardo dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, in data 8 febbraio 1960;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1959, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, in corso a tale data, aventi decorrenza dal primo giorno dei singoli mesi di seguito indicati, sono elevate, per l'85 per cento del loro importo, delle percentuali a fianco di ciascun mese indicate:

Mese di decorrenza delle pension	Percentuale di aumento da applicare all'85 % dell'importo delle pensioni
Pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1956:	16,1
Pensioni con decorrenza dal primo giorno del mese dell'anno:	
1956: 1° luglio	15,58
» 1° agosto	15,07
» 1° settembre	14,44
» 1° ottobre	13.80
» 1° novembre	13,17
» 1° dicembre	12,54
1957: 1° gennaio	12,42
» 1° febbraio	12,30
» 1° marzo	12,30
» 1° aprile	12,30
» 1° maggio	12,30
» 1° giugno	12.12
» 1° luglio	11,93
» 1° agosto	11,75
» 1° settembre	11.57
» 1° ottobre	11,39
» 1° novembre	11,20
» 1° dicembre	11,02
1958: 1° gennaio	10,83
» 1° febbraio	9,72
» 1° marzo	8,24
» 1° aprile	6,75
» 1° maggio	5,27
» 1° giugno	3,97
» 1° luglio	2,67
» 1° agosto	2,30
1958: 1° settembre	1,92
» 1° ottobre	1,53
» 1° novembre	1,15
» 1° dicembre	0,77
1959: 1° gennaio	0,39

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAVIANI

(4840)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1960.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito il 2 dicembre 1959 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Caserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il 2 dicembre 1959 i comuni di Sessa Aurunca e Rocca d'Evandro della provincia di Caserta hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza di carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito il 2 dicembre 1959 il territorio dei sottonotati Comuni della provincia di Caserta:

Sessa Aurunca e Rocca d'Evandro.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Registro n. 5, foglio n. 252

(4796)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Faggeto Lario sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Faggeto Lario (lago di Como), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Palanzo, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 6 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, comune di Palanzo, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella n. 218 (pontile) ed uno specchio d'acqua antistante al pontile stesso.

Essa è delimitata come segue:

a) lato verso terra *A-D*:

dal limite verso lago della particella n. 4750;

dalla foce del torrente Valle del Cairo;

dal limite verso lago delle particelle numeri 487 e 76;

b) lato *A-B*: da un allineamento lungo m. 80 verso lago del confine tra le particelle numeri 4750 e 4758;

c) lato *C-D*: da un allineamento lungo m. 120 verso lago del confine delle particelle numeri 487 e 76 con la particella n. 109;

d) lato *B-C*: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *b*) e *c*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia (Milano) e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 153

(4794)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1960.

Trasferimento parziale dell'abitato di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, limitatamente alla zona delimitata a nord-ovest dalla via Berta, dalla via Umberto, dalla via Minerva e dalla via D'Annunzio e da sud-est dagli appicchi di arenaria, e precisamente quella indicata in tinta gialla circoscritta da una linea rossa nell'annessa planimetria n. 2006/3205, in data 9 dicembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 26

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1960.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura ai fini degli assegni familiari in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla

determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle retribuzioni in natura corrisposte nei settori dell'industria, commercio e artigianato della Cassa unica per gli assegni familiari, in provincia di Vercelli, è determinato come segue:

vitto: L. 7000 mensili per due pasti giornalieri;
L. 3500 mensili per un pasto giornaliero;
alloggio: L. 1500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4716)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1960.

Sostituzione di un membro e nomina di altro membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membri, il dott. ing. Aristide Rendola, ispettore generale del Genio civile ed il dott. ing. Renato Giani, ingegnere capo del Genio civile, con funzioni ispettive;

Considerato che il suddetto dott. ing. Aristide Rendola, in dipendenza degli onerosi compiti connessi alle sue funzioni di capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, non è più in grado di espletare l'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Considerato, altresì, che il dott. ing. Renato Giani, è stato promosso alla qualifica di ispettore generale del Genio civile e che, quindi, può essere chiamato a sostituire il dott. ing. Aristide Rendola;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Renato Giani, ispettore generale del Genio civile, già facente parte della Commissione di cui alle premesse, in qualità di ingegnere capo del Genio civile, continua a far parte della medesima, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Aristide Rendola.

Art. 2.

Il dott. ing. Virginio Fracassi, ingegnere capo del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, al posto del dott. ing. Renato Giani, chiamato, a sua volta, a sostituire il dott. ing. Aristide Rendola.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Renato Giani ed al dott. ing. Virginio Fracassi, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1960
Registro n. 35, foglio n. 307

(4691)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Nomina di un membro del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, relativa alla costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della detta legge, il Comitato per la gestione del Fondo predetto, da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, è composto, fra l'altro, da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dei quali uno scelto fra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia;

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1959, con il quale, tra l'altro, è stato confermato componente del predetto Comitato, il cav. Giuseppe Mucchiut, quale esponente delle attività economiche di Gorizia, per un triennio a decorrere dal 10 marzo 1959;

Considerato che il cav. Giuseppe Mucchiut è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Viste le segnalazioni fatte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. ing. Guido Schiozzi è nominato componente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, quale esponente delle attività economiche di Gorizia, in sostituzione del cav. Giuseppe Mucchiut, deceduto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1960
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 47. — CARUSO

(4615)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1960.

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1960-15 luglio 1965.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1950, con il quale fu ricostituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1955, con il quale è stata confermata in carica detta Commissione per il quinquennio 1955-1960;

Ritenuta la necessità di rinnovare la stessa, essendo prossima la scadenza dell'ultimo quinquennio;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per l'industria ed il commercio, del direttore generale della Banca d'Italia, del presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

Decreta:

La Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1960-15 luglio 1965 è così costituita:

Presidente:

1) Pittiruti dott. Pietro, primo presidente onorario della Corte suprema di Cassazione.

Componenti:

2) Buscaino dott. Michele, direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o un suo delegato;

3) Mucci dott. Mario, già direttore capo della ragioneria presso il Ministero di grazia e giustizia;

4) Messina dott. Vincenzo, già ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) Giustetto dott. Mario, ispettore generale presso la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio;

6) Toccafondi avv. Mario, già dell'Ufficio consulenza legale della Banca d'Italia;

7) Coppola D'Anna dott. Francesco, designato dalla Associazione fra le società italiane per azioni;

8) Oliva dott. Guido, consigliere della Corte dei conti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9) Pighetti on. avv. Guido, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 27 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1960
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 64. — BOVIO

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1960.

Salari medi per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande del comune di Montecatini-Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla

determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dalla data del 1° luglio 1959.

Roma, addì 27 giugno 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

Tabella delle retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande del comune di Montecatini-Terme.

Alta stagione: *agosto-settembre*

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ESERCIZI				
	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ. e locande
1ª categoria . . .	100 000	72.000	71.000	—	—
2ª categoria . . .	73.000	63.000	61.000	55.000	50.000
3ª categoria . . .	63.000	52.500	44.500	39.500	36.000
Maestranze	36.000	—	—	—	—

Media stagione: *giugno-luglio-ottobre*

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ESERCIZI				
	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ. e locande
1ª categoria .	85.000	62.000	60.000	—	—
2ª categoria	62.000	52.500	44.500	41.000	37.000
3ª categoria . .	54.000	44.500	36.000	33.000	30.000
Maestranze .	36.000	—	—	—	—

Bassa stagione: *novembre-dicembre-gennaio-febbraio marzo-aprile-maggio*

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ESERCIZI				
	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ. e locande
1ª categoria . . .	51.000	42.000	40.000	—	—
2ª categoria . . .	36.000	31.000	30.000	28.000	28 000
3ª categoria . . .	30.000	26.000	24.000	23.000	23 000
Maestranze . . .	30.000	—	—	—	—

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso vitto e alloggio, con esclusione della 13ª mensilità o gratifica natalizia, che viene corrisposta ai sensi dell'art. 11 dell'accordo integrativo del 21 agosto 1956 al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori d'albergo.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
PEZZINI

(4513)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.
Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Sulmona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Sulmona datata 17 giugno 1957, approvata dalla Commissione centrale per la finanza locale in data 4 gennaio 1958, con la quale viene richiesta la istituzione in quel Comune di una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Vista la domanda del Comune predetto, datata 29 ottobre 1958;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa l'assunzione dell'onere di spesa per i locali, scaffalature, personale e quanto altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda Sottosezione;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Decreta:

1. — E' istituita in Sulmona, a decorrere dal 1° agosto 1960, la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti dell'Archivio storico comunale e del locale Archivio notarile distrettuale, anteriori al centennio. Nella predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per le provincie napoletane, anche gli atti delle magistrature giudiziarie, Amministrazioni statali e degli Enti morali cessati del distretto di Sulmona.

2. — La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di L'Aquila, al quale competerà vistare tutti gli atti rilasciati dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. — La Sottosezione, oltre ad attenersi alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato, dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto ed i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio da versarsi, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del direttore e degli addetti alla Sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed alla Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve gli inconvenienti segnalati.

6. — A richiesta dell'organo di vigilanza, potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave persistente trascuratezza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso il Ministro adotterà le misure atte ad assicurare altrimenti la conservazione degli atti della Sottosezione.

7. — Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Sulmona, previo nulla osta del Soprintendente archivistico per le provincie napoletane e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzia di poter conseguire il diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica entro i due anni dalla nomina.

Il Direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(4689)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1960.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1958, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1957, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto come segue:

Membri effettivi:

Gangemi dott. Federico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzione di presidente;

Gianuario dott. Autilio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Sanguineti avv. Luigi, in rappresentanza del comune di Genova;

Queirolo dott. Luigi, in rappresentanza della provincia di Genova;

Rovida prof. dott. Italo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Membri supplenti:

Aiello dott. Ercole, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Boero dott. Ferdinando Mario, in rappresentanza degli enti fondatori.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4690)

ORDINANZA MINISTERIALE DI SANITA' AEREA n. 4 del 20 luglio 1960.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree dalla circoscrizione di Akyab (Birmania).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia di colera esistente nella circoscrizione di Akyab (Birmania);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla circoscrizione di Akyab (Birmania) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di aeroporto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

(4839)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1960, è respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Giuseppe Sarda, magistrato di Corte di appello con funzioni di presidente di sezione del tribunale di Como, tendente ad ottenere la retrodatazione dell'anzianità della promozione a magistrato di Corte di appello, avverso i decreti del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1955 e del 13 giugno 1955, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, in data 18 marzo 1955 e 12 luglio 1955.

(4805)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » e di « Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa, sono vacanti le cattedre di « Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » e « Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette dovranno indirizzare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4829)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1960, n. 494, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 258, il comune di Siracusa è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 651.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

(*Ente Maremma tosco-laziale*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, ed a parziale modifica del decreto ministeriale 13 maggio 1959, n. 4971/2875 (pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 4 luglio 1959), è riliquidata in lire 3.015.483,40 (lire tremilioniquindicimilaquattrocentottantatre e cent. 40) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Roma, di complessivi ettari 12.08.47, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta ALTIERI Maria Augusta fu Paolo in PALLAVICINI, in virtù del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3794 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 — supplemento ordinario n. 3), e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in forza del decreto presidenziale 28 luglio 1958 (pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 3 aprile 1959).

L'indennità, come sopra riliquidata, sarà corrisposta al netto dello importo, arrotondato, di L. 3.015.000 (lire tremilioniquindicimila) già liquidato col precitato decreto ministeriale 13 maggio 1959, n. 4971/2875.

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, la particella 63 (parte) del foglio di mappa 59, risultata di proprietà demaniale, è stralciata dagli elenchi delle particelle esposte negli allegati ai sopracitati decreti presidenziali 27 dicembre 1952, n. 3794, e 28 luglio 1958.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4668)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Sport Colonia Inglese », con sede in Bordighera (Imperia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1960, la Società cooperativa « Sport Colonia Inglese », con sede in Bordighera (Imperia), costituita con atto del notaio dott. Luigi Bonfanti in data 4 maggio 1928, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Marcello Soleri.

(4556)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa Edilizia Piranesi - C.E.P. », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1960, i poteri conferiti all'avv. Pietro Tibertelli De Pisis, commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa Edilizia Piranesi - C.E.P. », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 settembre 1960.

(4560)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1960, i poteri conferiti al prof. dottor Gennaro Torre commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 settembre 1960.

(4559)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex Forte Morosini agli Alberoni, sito nel comune di Venezia.

Con decreto interministeriale n. 169 del 12 settembre 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex Forte Morosini agli Alberoni, sito nel comune di Venezia.

(4659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	197696 (nuda proprietà)	R. Ospizio di carità di Carignano (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Borsetti Florinda fu Emanuele . . .	2.500 —
Id.	199029 (nuda proprietà)	Arnesano Bruno Vittorio di Arcangelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Campi Salentina (Lecce), con usufrutto a Ponzio Giulia fu Salvatore ved. di Arnesano Salvatore, dom. in Campi Salentina, finchè vevoda . .	1.025 —
Cons. 3,50 % (1906)	678374	Gioia Luigia di Egidio, moglie di Rocco Domenicò, minore emancipata sotto la curatela del marito, dom. in Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolo dotale	122,50

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(4694) Roma, addì 13 luglio 1960 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentate per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1698 — Data: 9 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: De Gennaro Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % 1936, al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 30 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cosenza — Intestazione: Crusco Carolina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 11.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 — Data: 22 gennaio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Cuttitta Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 3 — Capitale L. 40.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 30 gennaio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Angiolillo Antonietta — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1902, nominativi 1 — Capitale L. 115,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 6 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Perugia — Intestazione: Cristini Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 2 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Commissario prefettizio E.C.A. di Cinquefrondi — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 5 — Capitale L. 15.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data: 16 dicembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Caminzuli Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 — Data: 29 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scognamillo Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % 1906, al portatore 24 — Capitale L. 1050.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 giugno 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(4162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	635,812
1 Franco svizzero	144,002
1 Corona danese	90,077
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,16
1 Fiorino olandese	164,614
1 Franco belga	12,428
1 Franco nuovo (N.F.)	126,665
1 Lira sterlina	1743,05
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,985

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale 15 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1960:

all'art. 1, comma primo, ove è detto: « La Cassa di risparmio di Bologna » leggasi: « La Cassa di risparmio in Bologna »;

allo stesso articolo, terzo comma, ove è detto: « ... con filiali istituite secondo ... » leggasi: « ... con filiali istituite e istituende secondo ... »;

all'art. 18, numero 6), ove è detto: « ... amministrazioni di aziende, istituiti ed enti ... » leggasi: « ... amministrazioni di aziende, istituti ed enti ... »;

all'art. 42, lettera *f*), ove è detto: « ... crediti liquidi ed eseguibili verso enti ... » leggasi: « ... crediti liquidi ed esigibili verso enti ... ».

(4815)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino Ufficiale della « Lotteria di Monza »
(Manifestazione 29 giugno 1960)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 29 giugno 1960 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 29 giugno 1960 all'autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie P n. 72786:
L. 100.000.000 abbinato all'autovettura n. 44.

2) Biglietto serie G n. 74787:
L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 71.

3) Biglietto serie S n. 44652:
L. 10.000.000 abbinato all'autovettura n 74.

B) Premi abbinati: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle altre autovetture iscritte alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 200.000:

1) Bigl.	serie	A	n. 79403		15) Bigl.	serie	N	n. 11092
2) »	»	B	» 22777		16) »	»	N	» 71359
3) »	»	B	» 57710		17) »	»	N	» 75105
4) »	»	B	» 79903		18) »	»	O	» 88965
5) »	»	C	» 05334		19) »	»	P	» 39464
6) »	»	C	» 55281		20) »	»	Q	» 32956
7) »	»	C	» 68450		21) »	»	Q	» 76721
8) »	»	D	» 71431		22) »	»	Q	» 85143
9) »	»	G	» 51029		23) »	»	R	» 41607
10) »	»	I	» 25420		24) »	»	R	» 52746
11) »	»	L	» 41433		25) »	»	S	» 26521
12) »	»	M	» 06164		26) »	»	U	» 53434
13) »	»	M	» 52301		27) »	»	U	» 69471
14) »	»	N	» 05455					

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie P n. 72786 vincente il primo premio . . . L. 1.000.000

2) al venditore del biglietto serie G n. 74787 vincente il secondo premio . . . » 300.000

3) al venditore del biglietto serie S n. 44652 vincente il terzo premio . . . » 100.000

Ai venditori dei 27 biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *B*) L. 15.000 ciascuno.

(4792)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a ventinove posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventinove posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere forniti di diploma di scuola media di secondo grado o equipollente;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver compiuto 18 anni di età e non averne superato i 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4 ed ogni altra eccezione prevista dalle leggi speciali vigenti in materia;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa — Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali — Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio;
5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;
6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;
7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

9) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

10) che è di sana e robusta costituzione fisica;

11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

12) le eventuali condanne penali riportate;

13) se intende avvalersi della facoltà di cui all'allegato programma di esami, circa la prova di lingue estere;

14) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione;

15) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far prevenire al Ministero della difesa — Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali — Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948, a sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati che abbiano la qualifica di partigiano combattente dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti politici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine che versino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa — Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali — Divisione personali civili, Sezione 2ª),

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) titolo di studio di scuola media di 2° grado o equipollente, in originale o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, da un medico provinciale, da un medico condotto o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, il certficato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, del n. 3 dell'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e del n. 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure del n. 3) dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da lire 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione per il servizio alle armi); la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalla Commissione di leva e gli iscritti di leva (quei giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) dovranno produrre un certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato matricolare;

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della sua presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto; la loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

— presidente, un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

— membri, due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e di due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

— segretario, un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dello inizio di ciascuna di esse.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, per la prova grafica e quella orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, invece, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua desiderata.

Art. 13.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova grafica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e grafica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quelle in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 14.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova grafica ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustficato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico industriale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà favorevolmente conclusa.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico industriale, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1960

p. *Il Ministro*: ROSELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1960
Registro n. 18, foglio n. 213

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Composizione italiana su tema di carattere generale.

2. Problemi di matematica: uno di aritmetica o di algebra ed uno di geometria o trigonometria secondo il programma della prova orale.

Prove facoltative di lingue estere:

Traduzione in italiano di un brano di carattere tecnico dal francese, dall'inglese, dal tedesco o da altra lingua.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova per una o più lingue.

Prova grafica obbligatoria:

a) Schizzo dal vero a matita di un pezzo di struttura di nave o di macchina o di arma o di apparecchiatura elettrica.

b) Disegno costruttivo a matita, in scala data, dell'oggetto, sulla scorta dello schizzo eseguito come sopra.

Prova pratica obbligatoria:

Messa in opera di un lavoro secondo il disegno e la traccia stabilita dalla Commissione giudicatrice « in relazione al corso di studio seguito dal candidato » dando prova di sapervi dare pratico indirizzo esecutivo; di conoscere le singole operazioni che occorrono e le successive fasi di lavorazione a mano od a macchina; di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle pratiche occorrenti per poter esercitare rispetto al personale le proprie mansioni con cognizione ed autorevolezza; di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla produzione del campione o del disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

Prove orali:

a) *Aritmetica ed algebra*: Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

b) *Geometria*: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

Triangolo, quadrato, parallelogramma, trapezio, rettangolo, poligoni; misura delle rette e degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscribili e circonscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

c) *Trigonometria piana*: definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione. Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

d) *Fisica e chimica*: Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze, composizione delle forze; coppie, composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi, macchine semplici. Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza, energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressioni dell'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce.

Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni sulla spettroscopia.

Calore, sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro.

Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico. Produzione del suono, sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e di elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizione e formule principali.

Pile, accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Legge delle combinazioni chimiche: equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule; equazioni, regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica.

Combustione: fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico,. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforosi e solforico.

Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico. Fosfòro ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e siliceo e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

e) *Disegno*: Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa di spiegarli a chi con la scorta di essi, deve lavorare.

Roma, addì 15 maggio 1960

p. *Il Ministro*: ROSELLI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª
ROMA

Il sottoscritto . .
nato a (prov. di . .)
il e residente in
(prov. di) via
n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a 29 posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data ,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) che intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere di cui al n. 3 del programma di esame (4);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione.

Note:

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova di lingue estere.

(4375)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

Concorso alla borsa di studio Rosanna Severi Orlandini di L. 250.000 per l'anno accademico 1960-1961 per allievi che abbiano compiuto il primo biennio universitario di matematiche.

L'Istituto nazionale di alta matematica, in Roma, apre un concorso per il conferimento di una borsa di studio intitolata alla memoria della signora Rosanna Severi Orlandini, riservata ad uno studente che nel prossimo anno accademico 1960-61 sia iscritto, o intenda iscriversi, al 3° anno di corso in scienze matematiche presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma.

Il vincitore della borsa usufruirà per il 1960-61, di un assegno di L. 250.000, prorogabile nella stessa misura per il 1961-62, ove il borsista se ne renda meritevole e resti iscritto presso la Facoltà stessa. Il predetto assegno sarà corrisposto in sei rate mensili.

Per partecipare al concorso gl'interessati dovranno presentare all'Istituto di alta matematica domanda in carta legale da L. 100 corredata dai seguenti documenti in forma legale:

1) certificato dei voti riportati negli esami del primo biennio d'una Facoltà matematica o d'un Politecnico statale italiano (con l'indicazione del numero delle prove per ciascuna disciplina qualora ne fosse stata sostenuta più di una);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) dichiarazione circa le lingue straniere conosciute.

E' in facoltà degli aspiranti di aggiungere ogni altro documento, che reputino opportuno nel proprio interesse.

Il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti scadrà il 30 settembre 1960.

In base ai documenti presentati il Consiglio dei professori dell'Istituto formerà la graduatoria degli aspiranti e chiamerà ad un colloquio, che avrà luogo in Roma entro il 31 ottobre 1960, i primi cinque classificati, per la scelta del vincitore, il quale sarà nominato allievo ricercatore dell'Istituto ed i suoi studi saranno consigliati e vigilati dal Consiglio dei professori dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Roma, addì 18 giugno 1960

Il presidente a vita: F. SEVERI

(4802)

Concorso a due borse di studio per l'anno accademico 1960-1961 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria.

E' aperto all'Istituto nazionale di alta matematica, Sezione per il centro internazionale provvisorio di calcolo, presso l'EUR in Roma, un concorso a due borse di studio per l'anno accademico 1960-61, diretto all'addestramento nel calcolo numerico e nell'uso delle relative macchine, per laureati in scienze matematiche, in fisica, o in ingegneria.

Gli aspiranti ad una delle predette borse debbono farne domanda in carta bollata da L. 100 al presidente dell'Istituto (Città Universitaria - Roma) entro il 30 settembre 1960.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare:

il certificato di laurea e indicare il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria e dei posti eventualmente ricoperti dopo la laurea;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti presso altri Enti pubblici o privati;

gli argomenti dettagliati dei corsi seguiti negli ultimi due anni, di matematica o di fisica o di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

gli eventuali lavori in corso;

la conoscenza delle lingue straniere;

il professore o i professori che possano dare referenze del concorrente;

il certificato di residenza.

L'ammontare di ciascuna borsa per ciascuno degli aspiranti italiani non residenti in Roma e per gli stranieri, sarà di L. 840.000 (cioè circa dollari USA 1350) lorde, da corrispon-

dersi in otto mensilità, e per gli aspiranti italiani residenti a Roma di L. 600.000 lorde, da corrispondersi pure in otto mensilità.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore dell'Istituto.

Ogni borsista ha l'obbligo di assolvere le sue mansioni di ricercatore e di calcolatore presso una delle Istituzioni corrispondenti del Centro che sono già dotate di meccanismi da calcolo, secondo disposizioni che saranno date tempestivamente dal presidente dell'Istituto, tenuto conto degli eventuali desideri del borsista.

In base ai documenti presentati il Consiglio dei professori dell'Istituto e il rappresentante della Sezione per il Centro internazionale provvisorio di calcolo formeranno la graduatoria degli aspiranti che saranno chiamati entro il 31 ottobre 1960 ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Roma, addì 18 giugno 1960

Il presidente a vita: F. SEVERI

(4803)

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni ai concorsi a cattedre universitarie indetti con decreto ministeriale 12 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1960, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

Considerato che i candidati ai concorsi stessi non hanno potuto ottenere la stampa degli ultimi lavori approntati, in relazione al maggior lavoro in cui sono impegnate le tipografie anche in dipendenza delle Olimpiadi;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine fissato dal predetto decreto ministeriale 12 marzo 1960, limitatamente alla sola presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati;

Decreta:

Ferma restando la data del 1° agosto 1960, stabilita per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 1960, è prorogato a tutto il 31 agosto 1960 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: MEDICI

(4837)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria finale del concorso al posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 197, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1949, registro n. 34, foglio n. 136, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1955, registro n. 20, foglio n. 231, con il quale è stato annullato il decreto ministeriale 27 luglio 1949, che approva la graduatoria;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1960, registro n. 49, foglio n. 296, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri:

1) maestro di musica Fantini Domenico punti 18,50 su 20
2) maestro di musica Lacerenza Amleto » 14,06 »

Art. 2.

Il maestro di musica Fantini Domenico viene pertanto dichiarato vincitore del concorso al posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 15 aprile 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Registro n. 84 *Esercito, foglio n.* 362

(4700)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 25831 del 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960 al registro n. 10, foglio n. 318, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di questa Amministrazione centrale;

Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale n. 25831, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, nei giorni 14, 15, 16 e 17 novembre 1960 con inizio alle ore 8.

Art. 2.

La prova facoltativa di lingua tedesca del concorso di cui sopra, avrà luogo in Roma nei locali della biblioteca del Ministero dei lavori publici, il giorno 18 novembre 1960 con inizio alle ore 8.

Roma, addì 18 luglio 1960

p. *Il Ministro:* SPASARI

(4801)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.